

**Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus, dal Fondo per una transizione giusta, dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione, dal Fondo Sicurezza interna e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo di programmazione 2021/2027.**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Regolamento UE 2021/1060<sup>1</sup>, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi a gestione concorrente (c.d. Regolamento di disposizioni comuni - RDC 2021-2027), in continuità con quanto previsto per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2007-2013, all'art.63, par.1, stabilisce che l'ammissibilità della spesa cofinanziata dai fondi della politica di coesione (inclusa quella relativa all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea") e dagli altri fondi a gestione concorrente richiamati nel medesimo regolamento è determinata in base a regole nazionali.

Relativamente al ciclo di programmazione 2007-2013, la disciplina nazionale sull'ammissibilità della spesa cofinanziata era riferita ai soli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) e fu definita con Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, successivamente modificato dal DPR del 5 aprile 2012 n. 98. Analogo strumento normativo, il Decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.22, è stato previsto per il ciclo di programmazione 2014-2020 e ha incluso, oltre ai due fondi sopraccitati, anche il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nonché il Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).

Nel nuovo quadro regolamentare, le disposizioni finanziarie per i fondi così detti a gestione concorrente sono state inserite nel RDC 2021-2027, il quale, tuttavia, esclude il FEASR e include il Fondo per una transizione giusta (JTF), il FEAMPA (ex FEAMP) e i fondi a titolarità del Ministero dell'Interno (Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF); Fondo Sicurezza interna (ISF); Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI)).

L'emanazione della disposizione nazionale, in attuazione del dispositivo europeo, è necessaria per la definizione di un quadro certo e organico di regole comuni applicabili ai fondi della politica di coesione (FESR, il nuovo FSE Plus e il Fondo per una transizione giusta), nonché al FEAMPA e agli altri fondi a gestione concorrente (AMIF, ISF, BMVI) regolati finanziariamente dal citato RDC 2021-2027, quale base per la corretta attuazione dei programmi 2021-2027. Pertanto, con lo schema di provvedimento oggetto della presente relazione, vengono disciplinate le condizioni di ammissibilità al cofinanziamento europeo delle diverse tipologie di spese, sostenute per la realizzazione di operazioni finanziate a valere sui programmi e approvate dall'Autorità di gestione (o sotto la sua responsabilità), che possono essere oggetto di rendicontazione alla Commissione europea.

Il testo del provvedimento in esame è stato elaborato nell'ambito del Gruppo Tecnico di Lavoro "Ammissibilità della spesa", coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione – PCM e composto dai referenti delle Amministrazioni centrali capofila di Fondo (l'Agenzia per la coesione territoriale per il FESR; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia nazionale per le

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI).



politiche attive del lavoro per il FSE; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il FEAMPA; il Ministero dell'Interno per l'AMIF, l'ISF e il BMVI), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea<sup>2</sup> (IGRUE), per gli ambiti di competenza.

Il testo elaborato ha tenuto conto, a seguito di opportuni approfondimenti e valutazioni, anche di aspetti relativi all'ammissibilità della spesa connessi a particolari tipologie di operazioni. Oltre a recepire le specifiche disposizioni in materia di ammissibilità della spesa stabilite nei diversi regolamenti europei per il periodo di programmazione 2021-2027, ha tenuto conto sia della documentazione prodotta a livello europeo nell'ambito dei Gruppi di esperti e Comitati che affiancano la Commissione europea in materia dei fondi regolati dal RDC (in particolare: *Expert group on the Common Provisions Regulation Funds* e *CPR Committee*), sia delle esperienze maturate nel corso dell'attuazione degli interventi relative ai precedenti periodi di programmazione.

Inoltre, nella stesura dello schema in esame, l'obiettivo è stato quello di assicurare la continuità della normativa sull'ammissibilità delle spese rispetto al passato periodo 2014-2020. Le relative disposizioni, infatti, già diffusamente condivise ed applicate sia dalla Commissione europea sia dalle Amministrazioni italiane, sono state, in alcuni casi opportunamente riprodotte, fatte salve le modifiche necessarie per assicurare la conformità rispetto al nuovo quadro regolamentare e per prevedere misure adeguate a rispondere alle specifiche criticità emerse durante la precedente programmazione, nonché per adattare il testo alla natura nazionale della fonte normativa.

Il provvedimento, che viene adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e, ove confermato, del Ministro dell'Interno, si compone di n. 25 articoli.

## **Premesse**

Tra la normativa richiamata nei "visti" si è fatto riferimento al Regolamento finanziario (UE, Euratom)<sup>3</sup> e ai Regolamenti relativi ai fondi a gestione concorrente per il periodo 2021-2027 (Regolamento generale e Regolamenti specifici di Fondo). E' stato inoltre richiamato il decreto del Presidente della Repubblica del 05/02/2018 n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 - in quanto ancora applicabile ai programmi relativi a tale ciclo e a talune operazioni soggette a scaglionamento da completare nel nuovo periodo di programmazione. Un richiamo specifico riguarda il regolamento relativo alla politica comune della pesca.

Il testo contiene riferimenti, in più articoli, alle disposizioni rilevanti contenute nei Regolamenti europei e disciplina determinate fattispecie di spesa allo scopo precipuo di rendere più agevole e chiara, a tutti i soggetti coinvolti, la normativa in materia dei fondi a gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027, costituendo, così, un corpo unico normativo in tema di ammissibilità delle spese.

## **Articolo 1**

### **Ambito di applicazione**

---

<sup>2</sup> Anche, in qualità di Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit.

<sup>3</sup> Si fa presente che, al momento della redazione del testo, è in atto la revisione (rifusione) di detto regolamento.



L'articolo delimita l'ambito di operatività del decreto e riporta la base giuridica europea, di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060, che giustifica l'adozione del provvedimento nazionale e fa riferimento a tutte le operazioni a valere sui programmi cofinanziati dai fondi a gestione concorrente contemplati da detto regolamento (di seguito Fondi).

Sono fatte salve le disposizioni di cui ai Regolamenti specifici per ciascun Fondo, alle specifiche disposizioni dei programmi cofinanziati nell'ambito dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea", alla normativa relativa agli aiuti di Stato e a eventuali condizioni più restrittive ove previste nei programmi vigenti.

Il comma 3 richiama quanto stabilito per i programmi di cooperazione "Interreg" dall'art. 37, paragrafo 2, del Regolamento 2021/1059, in base quale gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti stabiliscono, mediante una decisione comune in sede di comitato di sorveglianza, norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese, per il citato programma Interreg, solo per le categorie di spese non contemplate dalle disposizioni regolamentari.

Il comma 4 contiene la specificazione della possibilità per l'Autorità di gestione dei programmi AMIF, ISF e BMVI di definire regole supplementari per l'ammissibilità della spesa. A tale riguardo, si sottolinea che, ferma restando la non derogabilità di disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilità delle spese per i programmi in esame da parte delle rispettive Autorità di gestione, detta facoltà funzionale al conseguimento degli obiettivi specifici alla base dei citati programmi, che riguardano temi particolari quali il diritto di asilo e flussi di migratori (AMIF), gestione delle frontiere e i visti (BMVI) e la sicurezza interna (ISF). La base giuridica, nonché il limite all'esercizio della facoltà conferita è da rinvenirsi nel contenuto dei singoli programmi approvati con decisione della Commissione europea, rispetto ai quali le disposizioni supplementari dovranno risultare conformi.

## **Articolo 2**

### **Principi generali**

L'articolo enuncia le forme di sostegno dei Fondi (comma 1), i principi generali di ammissibilità delle spese per le quali è possibile richiedere il contributo europeo e nazionale in caso di modalità di rendicontazione delle spese a costi reali inclusi i costi diretti alla base dell'applicazione di tassi forfetari (comma 2), relativamente alle altre forme di rendicontazione attraverso misure di semplificazione della spesa (comma 3), agli interventi cofinanziati dal FEAMPA (comma 4), ribadendo il divieto di doppio finanziamento (comma 5).

In particolare, al comma 2, sono elencati i principi generali in base ai quali una spesa, nel caso di rimborso dei costi effettivamente sostenuti da un beneficiario, possa essere ritenuta ammissibile, in linea con i principi europei e nazionali applicati anche nella programmazione 2014-2020. Con riferimento all'effettività della spesa, si è tenuto conto anche dei principi generali richiamati dall'articolo 186<sup>4</sup>, paragrafo 3, del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 che

---

<sup>4</sup> L'articolo 186 relativo ai costi ammissibili applicabili alle sovvenzioni, al par. 3, stabilisce che:

*"3. I costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario, di cui all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera b), soddisfano tutti i seguenti criteri:*

- a) sono sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, a eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di audit;*
- b) sono indicati nel bilancio stimato totale dell'azione o del programma di lavoro;*
- c) sono necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;*
- d) sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei documenti contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le consuete prassi contabili del beneficiario stesso;*



stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. Giova precisare che sono esclusi dall'ammissibilità i pagamenti tramite strumenti non aventi corso legale o forzoso nell'ordinamento giuridico nazionale, pertanto privi di effetto liberatorio e solutorio delle obbligazioni, essendo gli stessi non assimilabili alla moneta, come ad esempio le criptovalute.

Il comma 3 esplicita i principi generali applicabili alle forme di rendicontazione delle operazioni basate sui risultati e non su costi effettivamente sostenuti (costi unitari, somme forfetarie, finanziamenti a tasso forfetario se legati ai risultati, finanziamento non collegato ai costi).

Il comma 4 conferma la specificità relativa al FEAMPA nel caso di operazioni che non comportano spesa da parte del beneficiario.

Il comma 5 richiama l'art. 63, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 (RDC) relativo al principio del "divieto del doppio finanziamento". In base a tale principio, che trova applicazione in ciascuna fattispecie specifica di cui all'articolato, non è ammissibile la spesa per la quale il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o europeo a copertura degli stessi costi.

### **Articolo 3**

#### **Periodo di ammissibilità**

Viene richiamato l'articolo 63, paragrafo 2, del RDC che specifica il periodo di ammissibilità della spesa per le operazioni cofinanziate, ossia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2029. Tali termini temporali si applicano anche per quanto concerne l'attuazione delle azioni che costituiscono la base per i costi rimborsati a costi unitari, somme forfetarie, finanziamento non collegato ai costi.

### **Articolo 4**

#### **Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni**

L'articolo fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli da 53 a 57 del RDC, esplicitando talune modalità di rendicontazione e le possibilità di riutilizzo di metodologie alla base dell'applicazione di opzioni di costo semplificate.

In particolare, il comma 3, in conformità con quanto previsto dall'articolo 53, paragrafo 3, lettera c), del RDC - che stabilisce che le tabelle di costi unitari, le somme forfetarie e i tassi forfettari possono essere stabiliti "*conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfetarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni*" - si chiarisce che tra le politiche dell'Unione rientra anche la politica di coesione e, pertanto, possono essere presi a riferimento anche i parametri applicati dalle Autorità di gestione di altri programmi operativi<sup>5</sup>. Inoltre, le metodologie applicate nelle precedenti programmazioni possono essere riutilizzate. Nello stesso comma viene stabilito che anche le opzioni di

---

e) *soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;*

f) *sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.*

<sup>5</sup> La specificazione di cui al comma 3 risulta coerente con la posizione della Commissione europea espressa nel documento "*Q&A document on Simplified Cost Options (SCOs) in the 2021-2027 programming period*", consultabile sulla piattaforma informativa RegioWiki della Commissione europea.



semplificazione dei costi applicate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possono essere utilizzate per operazioni finanziate dai Fondi.

Il comma 4 specifica la possibilità di applicazione anche a livello di beneficiario, delle metodologie approvate in un programma ai sensi dell'articolo 94 del RDC, o stabilite in atti delegati a livello dell'Unione, relative al rimborso da parte dell'Unione ai programmi in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari.

Il comma 5 specifica la natura del costo lordo del lavoro per il calcolo dei costi diretti di un'operazione relativi al personale di cui all'articolo 55 del RDC. Si fa notare che la disposizione fa riferimento anche alla possibilità di considerare i costi per eventuale personale esterno impiegato nell'operazione<sup>6</sup>. Lo stesso comma, inoltre, contiene le disposizioni finalizzate a dare attuazione a quanto disposto al paragrafo 5 del citato articolo, al fine dell'effettiva semplificazione nella rendicontazione e nel controllo delle schede di attività.

Per quanto riguarda il comma 9, si evidenzia che l'utilizzo di alcune forme di semplificazione (tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfetario se legati ai risultati, finanziamento non collegato ai costi) possono comportare un abbassamento dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività realizzate, con conseguenze negative, anche significative, sull'efficacia e sulla qualità degli interventi finanziati. Già nell'applicazione dei costi standard nei precedenti periodi di programmazione, alcune Autorità di gestione hanno fissato, nei dispositivi attuativi, alcune misure di riduzione del contributo al verificarsi di situazioni non conformi rispetto al progetto approvato. Pertanto, nel testo è stata esplicitata la possibilità per l'Autorità di gestione di correlare l'ammontare del finanziamento concesso con quanto effettivamente realizzato, sia riguardo agli aspetti quantitativi, sia a quelli qualitativi. Si precisa che la disposizione non preclude la possibilità per l'Autorità di gestione di prevedere nei meccanismi di riduzione del contributo, citati nello stesso comma, eventuali clausole di salvaguardia inerenti a cause di forza maggiore.

## **Articolo 5**

### **Contributi in natura**

Il testo richiama le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 1, del RDC e dell'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento FSE+. In particolare, al comma 1, vengono elencati i criteri in base ai quali i contributi in natura possono essere considerati ammissibili. Relativamente al FSE+, al comma 2 viene evidenziato che i contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammissibili a un contributo a titolo di detto Fondo; ferma restando la non derogabilità di disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilità e le modalità di rendicontazione delle spese in esame, i limiti più restrittivi che possono essere stabiliti dalle Autorità di gestione sono stati previsti anche in ragione delle limitazioni potenzialmente esistenti nel contesto della normativa nazionale, compresa quella contabile, applicabili ai programmi nazionali e regionali che prevedono il sostegno di questa tipologia di spesa.

## **Articolo 6**

### **Ammortamento**

L'articolo, in analogia a quanto indicato del DPR 22/2018, richiama le disposizioni previste dall'articolo 67, comma 2, del RDC, relativo alle spese di ammortamento. In particolare, l'articolo

---

<sup>6</sup> In particolare, nella macro-voce costi del personale possono rientrare due distinte categorie di costo, ovvero la categoria di costo del personale dipendente e la categoria di costo del personale esterno, ovvero del personale che non ha in essere un rapporto di lavoro dipendente.



del Regolamento citato prevede, alla lettera a), che le spese di ammortamento si possono considerare ammissibili se “*ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità*”.

## **Articolo 7**

### **Premi**

Nel testo dell'articolo sono stati richiamati i principi generali e le modalità di attuazione dei premi previsti dal Regolamento finanziario.

## **Articolo 8**

### **Spese connesse al credito d'imposta**

L'articolo definisce le condizioni in base alle quali le spese connesse al credito di imposta possano essere considerate ammissibili. In particolare, è stabilito che il credito di imposta debba essere concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato laddove applicabile, disciplinato da norme nazionali e concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma.

## **Articolo 9**

### **Spese connesse all'esonero contributivo**

L'articolo definisce le condizioni in base alle quali le spese connesse all'esonero contributivo possano essere considerate ammissibili. In particolare, è stabilito che l'esonero contributivo debba essere concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato laddove applicabile, disciplinato da norme nazionali e concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma.

## **Articolo 10**

### **Strumenti finanziari**

Le modalità di attuazione e, conseguentemente, l'ammissibilità della spesa relativa agli strumenti finanziari è ampiamente e dettagliatamente regolamentata nel RDC e, in alcuni casi, da disposizioni nei regolamenti specifici di Fondo. Pertanto, il testo dell'articolo si limita a richiamare la normativa europea di riferimento.

## **Articolo 11**

### **Spese connesse all'operazione**

L'articolo riprende il testo dell'art. 11, commi 1, 2 e 3, del DPR 22/2018, opportunamente integrato rispetto all'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale. Il comma 1 prevede l'ammissibilità delle spese connesse alla specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione, comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione. La formulazione dell'articolo contempla le spese direttamente o indirettamente sostenute dalla Pubblica Amministrazione, come, ad esempio, nel caso del ricorso alle Centrali uniche di committenza. Si è ritenuto opportuno, invece, comprendere esplicitamente anche le attività di rendicontazione e monitoraggio, insieme alle precedenti menzionate. Il comma 2 conferma quanto già previsto negli ultimi due cicli di programmazione rispetto all'ammissibilità delle spese sostenute



per la costituzione e il funzionamento del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) in conformità con quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 2021/1059.

Il comma 3 è relativo all'ammissibilità della spesa in caso di esercizio del potere sostitutivo della Pubblica Amministrazione per le inottemperanze contributive e/o fiscali del soggetto aggiudicatario/beneficiario del finanziamento, nei limiti del contributo pubblico massimo ammissibile riconosciuto al beneficiario, e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti.

## **Articolo 12**

### **Spese connesse agli interventi delle politiche attive del lavoro e agli interventi di inclusione sociale**

Tale articolo, in continuità con quanto previsto nei precedenti cicli di programmazione, conferma, al comma 1, l'ammissibilità delle spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari nell'ambito degli interventi finanziati dal FSE+. Lo stesso comma, inoltre, specifica la possibilità di rendicontare, tali indennità, così come gli stipendi versati ai partecipanti, a costi reali anche nel caso di un'operazione il cui costo totale non supera 200.000 euro.

Il comma 2, infine, stabilisce l'ammissibilità delle spese collegate agli interventi di inclusione sociale relative, in particolare, alle indennità di partecipazione per interventi volti al mantenimento dell'occupazione, al rafforzamento della dimensione inclusiva, nonché per interventi finalizzati a sostenere l'attivazione dei destinatari.

## **Articolo 13**

### **Spese connesse agli interventi per il contrasto alla deprivazione materiale.**

Il nuovo Fondo sociale europeo plus riunisce quattro strumenti di finanziamento che erano separati nel periodo di programmazione 2014-2020: il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) e il programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI). L'articolo 13, pertanto, specifica che nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo plus, sono ammissibili le spese relative agli interventi volti a contrastare la deprivazione materiale, secondo quanto stabilito all'articolo 22 del regolamento specifico di Fondo.

## **Articolo 14**

### **Spese connesse agli interventi di presa in carico sanitaria e sociosanitaria.**

L'articolo stabilisce l'ammissibilità delle spese relative agli interventi di presa in carico sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale delle persone in vulnerabilità socioeconomica, nell'ambito degli interventi del Fondo sociale europeo plus ai fini dell'inclusione sociale e del contrasto della povertà sanitaria. Inoltre, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2021/1057, viene espressamente prevista la possibilità di applicare la misura, in casi eccezionali, anche nei riguardi di soggetti diversi da quelli in condizione di vulnerabilità socioeconomica.



## **Articolo 15**

### **Spese non ammissibili**

L'articolo elenca le tipologie di spese che non sono ammissibili per il contributo dei Fondi per la programmazione 2021-2027. Si tratta di una riformulazione dell'analogo articolo del precedente DPR 22/2018, con alcune integrazioni. In particolare, al comma 2 lettera c), si è voluto fare riferimento al TUF riguardo alla definizione di "prodotti finanziari" per eliminare ambiguità interpretative nei riferimenti agli "strumenti finanziari". Inoltre, sono stati introdotti il comma 3 e il comma 4, il primo relativo alla non ammissibilità delle spese per una delocalizzazione, il secondo facente riferimento a specifiche spese non ammissibili per il FSE+.

## **Articolo 16**

### **Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse**

L'articolo disciplina l'ammissibilità delle spese relative ad imposte, oneri, tasse e spese legali sostenute nell'ambito delle operazioni finanziate, in conformità con le disposizioni dei Regolamenti europei per il periodo 2021-2027.

Per quanto riguarda le spese relative all'IVA, il comma 1 del DPR rimanda all'articolo 64, paragrafo 1, del RDC. Si fa notare che per il periodo di programmazione 2021-2027, il RDC alla lettera c), punto i), del citato paragrafo prevede che, per le operazioni per le quali i costi totali sono inferiori a 5.000.000 di euro, IVA compresa, l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile alla partecipazione dei Fondi, indipendentemente dalle norme nazionali sulla recuperabilità dell'IVA. Secondo la Commissione europea la logica alla base della disposizione è quella di semplificare le norme sull'ammissibilità dell'IVA per le piccole operazioni considerati i vantaggi della riduzione degli oneri amministrativi<sup>7</sup>. Opportuna attenzione dovrà essere rivolta alle operazioni con un costo totale superiore a 5 milioni di euro (IVA inclusa), in particolare riguardo alla possibilità di cambiamenti nel corso delle diverse fasi dell'operazione in relazione alla recuperabilità dell'IVA. Inoltre, è espressamente precisato l'obbligo di rispettare la disciplina specifica in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.

Il comma 3, relativo ad altri tributi o oneri fiscali, conferma il criterio in base al quale tali spese sono ammissibili nei limiti in cui queste non possano essere recuperate, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. È stato esplicitato il caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico<sup>8</sup>, in relazione all'ammissibilità dell'IRAP.

Gli altri commi disciplinano l'ammissibilità delle spese relative all'imposta di registro (comma 2), alle spese per consulenze legali, parcelle notarili, perizie, audit, etc. (comma 5) e, per gli organismi intermedi che svolgono determinati compiti sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione, nei casi previsti dal RDC, agli interessi debitori (comma 4). I commi 6 e 7 disciplinano l'ammissibilità delle spese per l'apertura e la gestione dei conti bancari e per le garanzie bancarie, assicurative o fornite da altri istituti finanziari.

## **Art. 17**

### **Acquisto di materiale usato**

L'articolo conferma sostanzialmente quanto previsto nel DPR 22/2018 riguardo le condizioni alle quali sono considerate ammissibili le spese di acquisto di materiale usato. Il dispositivo, inoltre, nel

<sup>7</sup> Cfr. Domande e risposte sulla legislazione 2021-2027, consultabili sulla piattaforma informativa RegioWiki della Commissione europea.

<sup>8</sup> Secondo l'articolo 2, "Definizioni", numero 9), del RDC, il beneficiario può essere un organismo pubblico o privato.



confermare il divieto generale di doppio finanziamento di cui all'articolo 2, comma 5, anche nell'ipotesi in cui, per lo stesso bene, un altro beneficiario abbia ricevuto contributi nazionali o europei, specifica, in questo caso, che il divieto è riferito temporalmente ai cinque anni precedenti all'acquisto del materiale usato, in coerenza con l'articolo 65, del RDC, sulla stabilità delle operazioni e dell'articolo 82 sulla tenuta della documentazione del medesimo regolamento, che prevedono lo stesso termine. Nel caso di materiale ceduto dalle PMI, inoltre, il periodo sopraccitato può essere ridotto a tre anni previa valutazione dell'Autorità di gestione, in coerenza con la possibilità offerta dal citato articolo 65 del RDC.

Tale articolazione, inoltre, è conforme con quanto previsto dall'articolo 43, paragrafo 2, dal Regolamento (UE) n. 2021/1059 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, il quale, per quanto concerne in particolare l'acquisto di attrezzature di seconda mano, stabilisce che:

*“Le spese per l'acquisto di attrezzature di seconda mano possono essere ammissibili a condizione che tali attrezzature:*

- a) non abbiano beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg o dei fondi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;*
- b) il loro prezzo non sia superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione; e*
- c) possiedano le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e siano conformi alle norme e agli standard applicabili.”*

A condizione che siano rispettate le disposizioni sull'acquisto di materiale usato e che siano forniti i documenti richiesti, le spese per le attrezzature ricondizionate possono essere ritenute ammissibili.

## **Art. 18**

### **Acquisto di terreni**

Il testo recepisce le prescrizioni dettate dalla normativa europea per il periodo 2021-2027 in materia ed è in linea con quanto previsto dal DPR 22/2018, salvo i necessari adeguamenti al nuovo quadro normativo.

L'articolo, fermo restando il divieto di doppio finanziamento, precisa le condizioni alle quali sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di terreni.

In particolare, viene richiesta la sussistenza di tre condizioni:

- a) che esista di una relazione diretta tra l'acquisto del terreno e l'operazione;
- b) che la percentuale della spesa ammissibile totale relativa all'acquisto del terreno non superi il 10%, percentuale che può essere elevata al 15% nei casi di operazioni per i siti in stato di degrado e fatte salve le eccezioni previste per quelle finalizzate alla tutela ambientale, cui tali limiti non si applicano come previsto al comma 2;
- c) che venga presentata una perizia giurata di stima attestante il valore di mercato del bene.

Per le sovvenzioni, gli importi delle spese sostenute e pagate per l'acquisto di terreni sono regolati dagli articoli 64, paragrafo 1, e 67, paragrafo 1, del RDC. Si fa notare che il RDC 2021-2027, rispetto ai precedenti cicli di programmazione, non vincola la deroga per operazioni relative alla conservazione dell'ambiente soltanto a “casi eccezionali e debitamente giustificati”.

L'articolo in questione assicura continuità con quanto stabilito nei precedenti periodi di programmazione e incorpora le novità introdotte dalla normativa europea 2021-2027.

Per tener conto delle peculiarità dei diversi Fondi, come, ad esempio, nel caso del FSE+ per il quale l'acquisto di terreni è comunque escluso ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 dello specifico



Regolamento (UE) n. 2021/1057, al comma 1 è stato esplicitato che le disposizioni dell'articolo sono applicabili salvo quanto previsto dai Regolamenti specifici di ciascun Fondo

Infine, al comma 3, sono state aggiunte le specifiche disposizioni applicabili agli strumenti finanziari.

## **Art. 19**

### **Acquisto di edifici**

Analogamente a quanto rappresentato relativamente al precedente articolo 18 sull'acquisto di terreni, il testo recepisce le prescrizioni dettate dalla normativa europea per il periodo 2021-2027 in materia ed è in linea con quanto previsto dal DPR 22/2018, salvo i necessari adeguamenti al nuovo quadro normativo.

L'articolo precisa le condizioni alle quali sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di edifici, sancendo il principio della diretta connessione tra l'acquisto del bene e l'esecuzione dell'operazione. In particolare, le condizioni richieste riguardano:

- a) la presentazione di una perizia giurata di stima attestante il valore di mercato del bene e la sua conformità alla normativa nazionale. In tale perizia, inoltre, devono essere esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- b) il divieto generale di doppio finanziamento, anche nell'ipotesi in cui per lo stesso bene un altro beneficiario abbia ricevuto finanziamenti nazionali o europei; in questo caso il divieto è riferito temporalmente ai cinque anni precedenti all'acquisto del bene;
- c) l'utilizzo dell'immobile per la destinazione e il periodo indicati dall'autorità di gestione;
- d) la conformità dell'impiego del bene alle finalità dell'operazione.

Per le sovvenzioni, gli importi delle spese sostenute e pagate per l'acquisto di immobili sono regolati dall'articolo 64, paragrafo 1, del RDC.

L'articolo in questione assicura continuità con quanto stabilito nei precedenti periodi di programmazione e incorpora le novità introdotte dalla normativa europea 2021-2027.

Per tener conto delle peculiarità dei diversi Fondi, come, ad esempio, nel caso del FSE+ per il quale l'acquisto di terreni è comunque escluso ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1057, al comma 1 è stato esplicitato che le disposizioni dell'articolo sono applicabili salvo quanto previsto dai Regolamenti specifici di ciascun Fondo

## **Articolo 20**

### **Locazione finanziaria**

Il testo dell'articolo riprende quanto previsto dal DPR 22/2018, prevedendo l'ammissibilità delle spese per la locazione semplice e per il noleggio. Relativamente alle spese per la locazione finanziaria (leasing), l'articolo ne riconosce l'ammissibilità alle precise condizioni stabilite. Per questa fattispecie, si distingue tra l'aiuto concesso al concedente al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore (lettera a) e l'aiuto concesso direttamente all'utilizzatore (lettera b). L'articolo, alla lettera c), esplicita le condizioni per l'ammissibilità qualora il regime di aiuti di Stato applicabile imponga l'obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing, obbligo di acquistare previsto, ad esempio, dall'articolo 14, "Aiuti a finalità regionale agli investimenti", del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

La lettera d), infine, riporta le disposizioni riguardanti i contratti di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria.



## **Articolo 21**

### **Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni**

A differenza del precedente periodo di programmazione, nel quale la normativa generale applicabile ai diversi Fondi prevedeva specifiche disposizioni in materia di ubicazione delle operazioni, il RDC 2021-2027 consente maggiore flessibilità. In particolare, al considerando 45 di detto regolamento, viene specificato che: “[...] è opportuno che l’attuazione dei programmi preveda flessibilità per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese per operazioni che contribuiscono agli obiettivi del programma, indipendentemente dal fatto che siano attuate al di fuori di uno Stato membro o dell’Unione o nella stessa categoria di regioni all’interno di uno Stato membro.”.

Pertanto, a differenza di quanto previsto nel DPR 22/2018, l’articolo 21 contiene un unico comma dedicato ai fondi AMIF, ISF e BMVI, per i quali il Ministero dell’Interno è amministrazione responsabile, in cui sono evidenziate le specificità connesse alla natura di tali fondi in tema di ubicazione delle operazioni.

## **Articolo 22**

### **Stabilità delle operazioni**

L’articolo conferma le disposizioni previste nel precedente ciclo di programmazione.

Il comma 1 definisce il principio della stabilità di un’operazione, conformemente con quanto disposto dall’articolo 65 del RDC. Il comma 2 esplicita la possibilità per l’Autorità di gestione di ridurre il periodo temporale da cinque a tre anni per la stabilità dell’operazione, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato. Al comma 3 viene richiamato il citato articolo 65 per quanto concerne le previsioni ivi contenute sulle modalità di restituzione, da parte del beneficiario, degli importi versati nel caso in cui la stabilità dell’operazione non venga rispettata.

## **Articolo 23**

### **Spese relative all’Assistenza Tecnica**

Viene sancita l’ammissibilità delle spese per l’attività di assistenza tecnica, nei limiti di cui alle relative disposizioni del RDC. Le disposizioni del DPR 22/2018 vengono confermate, salvo gli adeguamenti necessari al nuovo quadro regolamentare e l’opportuna ulteriore esplicitazione di autorità e organismi di riferimento, di attività e voci di costo (primi tre commi).

Con riferimento alla risoluzione dei reclami/denunce, tenuto conto anche di quanto disposto dall’articolo 69, paragrafo 7, del RDC, viene confermata la previsione che le spese relative alla gestione dei reclami/denunce sono ammissibili limitatamente ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. È, altresì, confermata la previsione sull’ammissibilità delle spese elencate e sostenute dalle Amministrazioni, cui è stato aggiunto un maggior dettaglio rispetto a quanto nel DPR 22/2018.

Al comma 4 è stata esplicitata la possibilità che ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell’ambito di uno degli altri fondi. Per tener conto di interruzioni delle operazioni dovute a cause di forza maggiore, inoltre, è introdotto il comma 5 che stabilisce l’ammissibilità delle relative spese nel caso in cui non già diversamente rimborsate o compensate.

Il comma 6 disciplina, le specificità per FEAMPA, in conformità con la normativa applicabile.

## **Articolo 24**



### **Spese relative alla capacità amministrativa**

L'articolo 24 fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2021/1058, che consente l'ammissibilità delle spese sostenute per attività finalizzate a migliorare la capacità delle autorità del programma e degli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all'attuazione del FESR, nonché per il rafforzamento della cooperazione con i partner, a valere sulle risorse degli obiettivi specifici di riferimento.

### **Articolo 25**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

Al comma 1 viene richiamato l'articolo 63 del RDC per indicare i periodi di applicabilità del presente regolamento. Nel medesimo comma, vengono, inoltre, specificate le condizioni di ammissibilità della spesa che è necessario rispettare per le operazioni selezionate nell'ambito dei programmi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Tenuto conto della possibilità che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del presente regolamento (come determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, delle c.d. preleggi) possano essere state selezionate operazioni, cofinanziate con i programmi del periodo di programmazione 2021-2027, è stata chiarita l'applicazione alle stesse delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, laddove compatibili con la legislazione europea e nazionale relativa al periodo di programmazione 2021-2027, oltre che con la normativa applicabile in materia di appalti pubblici e aiuti di stato.

Il comma 2 specifica che il precedente DPR 22/2018 sull'ammissibilità delle spese resta applicabile alle spese relative al periodo di programmazione 2014-2020.

Il comma 3, infine, è stato introdotto al fine di chiarire che il richiamato DPR può applicarsi anche per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata ai sensi dell'articolo 118 bis del RDC, articolo introdotto nel regolamento generale dall'Iniziativa FAST-CARE (Regolamento (UE) 2022/2039). Ai sensi dell'articolo 118 del RDC, le operazioni selezionate per ricevere sostegno e avviate dopo il 29 giugno 2022, sono considerate ammissibili al sostegno anche a norma dello stesso regolamento, alle condizioni ivi definite. Alla seconda fase dell'operazione si applicano le disposizioni del citato RDC. In deroga all'articolo 118 del RDC, le operazioni selezionate per ricevere sostegno e avviate prima del 29 giugno 2022 a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 (regolamento generale 2014-2020) e dei regolamenti specifici relativi ai Fondi sono considerate ammissibili al sostegno anche a norma del RDC e dei corrispondenti regolamenti specifici relativi ai Fondi nel periodo di programmazione 2021-2027 in conformità dell'articolo 118 bis di tale regolamento. Entrambe le fasi di questi progetti scaglionati sono di conseguenza soggette a tutte le condizioni di ammissibilità del periodo di programmazione 2014-2020<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Comunicazione della Commissione "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020) - (2021/C 417/01)".

